

N.3312 /2020 R.G.

Tribunale Ordinario di Verona

TERZA SEZIONE civile

Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra [REDACTED] [REDACTED] con l'avv. [REDACTED] [REDACTED]

Contro

BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO [REDACTED] [REDACTED] S.C.P.A. con l'avv. [REDACTED] [REDACTED]

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 ottobre 2020;

Rilevato che l'istanza di concessione della p.e. del decreto opposto avanzata dalla convenuta merita di essere accolta;

che infatti l'unico motivo che l'attore ha addotto a sostegno della opposizione, sia pure solo in via di mera eccezione, ovvero la nullità della fideiussione omnibus da lui rilasciata a favore del Gruppo Manara S.p.A., sul presupposto che essa sia stata redatte in conformità al modello ritenuto contrario alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia, andrebbe valutato dal giudice competente, da individuarsi, ai sensi dell'art. 18 d. lgs. 3/2017, nel tribunale delle imprese di Milano;

infatti, come già ritenuto da questo giudice in altri provvedimenti analoghi, la questione non può essere conosciuta dal giudice non specializzato nemmeno in via di mera eccezione poiché la decisione su di essa implica un accertamento sulla nullità o non nullità della contratto (nel caso di specie della fideiussione), che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26242/2014, sebbene incidentale, è comunque idoneo al giudicato;

tali considerazioni non comportano però la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e la conseguenze sospensione del



decreto opposto, atteso che questa norma presuppone che il giudizio pregiudicante sia già pendente;

parimenti va esclusa la possibilità di separare la causa di competenza del giudice delle imprese da quella spettante al giudice della opposizione, secondo le indicazioni di Cass. 19738/2017, poiché tale iter postula che l'opponente abbia svolto una domanda riconvenzionale, di competenza del giudice specializzato, cosa che nel caso di specie non è avvenuta;

quanto all'ulteriore corso del giudizio, diversamente da quanto prospettato dalle parti, non va loro assegnato il termine per proporre istanza di mediazione o, in alternativa, per adire l'arbitro bancario finanziario, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 atteso che la presente controversia, non riguardando un contratto bancario, non è soggetta a condizione di procedibilità;

infatti tale norma, prevedendo un limite all'accesso alla giurisdizione, va interpretata restrittivamente cosicché, in tale prospettiva, per controversia in materia di contratti bancari deve intendersi quella che verta su uno dei contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi in tali termini per la sola qualità soggettiva di una delle parti;

orbene, ad avviso di questo giudice la fideiussione c.d. attiva, cioè quella rilasciata ad una banca da un soggetto terzo, persona fisica o giuridica o ente, non è qualificabile come contratto bancario, atteso che il fideiussore è individuato dalla giurisprudenza quale soggetto terzo rispetto al rapporto di credito (cfr. Cass. n. 5833 del 28/02/19), non essendo cliente della banca e trattandosi di soggetto diverso da quello che fruisce del credito concesso dalla banca stessa (correntista, mutuatario, etc.);

né a tale ricostruzione osta la circostanza che, come si è detto, l'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 prevede la possibilità di esperire, in alternativa alla mediazione, il procedimento presso l'abf che, come è noto, giudica delle controversie relative a servizi bancari, vale a dire quelli resi da banche, in base ad un criterio determinativo della sua competenza fondato sulla sola qualità soggettiva di una delle parti;



detto criterio infatti va temperato con quello, sopra richiamato, che impone di interpretare restrittivamente le norme che pongono condizioni di procedibilità della domanda cosicché l'alternatività tra mediazione ed arbitrato, quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, va intesa come riferita ai soli contratti oggettivamente bancari;

P.Q.M

Concede la p.e. del decreto opposto e assegna alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa all'udienza del 25 febbraio 2021 h. 9.45 disponendo che la stessa si svolga mediante trattazione scritta e assegnando pertanto alle parti termine fino a 10 giorni prima della suddetta udienza per il deposito di memorie contenenti le loro istanze o conclusioni.

Verona 22/10/2020

